

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 18 ottobre 2016

Sui disegni di legge:

(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) *FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis**

(1614) *PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(1615) *FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo;
considerato, in particolare, che il disegno di legge 2535:

- si prefigge di riunire in un unico testo normativo l'intera normativa nazionale concernente la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli, e n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- contiene, inoltre, le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico, da parte di talune categorie di operatori del settore, delle sostanze zuccherine e le norme sanzionatorie dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008;

- conseguentemente, all'articolo 91, il disegno di legge prevede l'abrogazione dei seguenti atti:

a) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (attuazione dell'OCM vino del 2008);

b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82 (attuazione dell'OCM vino del 1999);

c) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (disposizioni sanzionatorie);

d) il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (sulla tenuta dei registri ai sensi dell'OCM 1999);

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

valutato, inoltre, che il disegno di legge 2535:

- non è meramente ricognitivo della normativa vigente, ma contiene anche disposizioni innovative;

- è stato presentato alla Camera nel marzo del 2014 e approvato in Commissione nel luglio 2016, e pertanto non tiene conto della concomitante entrata in vigore di due nuovi regolamenti europei, che dettano norme sostanziali e procedurali sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, in attuazione della riforma dell'OCM del 2013 e del nuovo regolamento di esecuzione relativo alla produzione biologica. Si tratta, in particolare: del regolamento (UE) n. 2016/1149, regolamento delegato della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM) per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; del regolamento (UE) n. 2016/1150, regolamento di esecuzione della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; e del regolamento (UE) n. 2016/673, regolamento di esecuzione della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

si invita la Commissione di merito a modificare la normativa proposta nei disegni di legge, al fine di assicurarne la coerenza con i nuovi regolamenti del 2016 e al fine di stabilire le disposizioni necessarie a darvi applicazione.

I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e, in quanto tali, prevalgono su eventuali norme nazionali contrastanti, tuttavia i regolamenti in questione contengono anche norme che impongono agli Stati membri di provvedere all'emanazione di specifiche disposizioni normative nazionali.

I disegni di legge dovrebbero, pertanto, essere opportunamente modificati in seguito all'entrata in vigore dei citati regolamenti n. 2016/1149 e n. 2016/1150 del luglio 2016, le cui disposizioni, concernenti i programmi nazionali di sostegno, in gran parte sostituiscono il precedente regolamento di applicazione n. 555/2008, che invece viene richiamato nel disegno di legge 2535. Lo stesso dicasi per la normativa europea relativa alla produzione biologica, su cui è intervenuto il regolamento (UE) n. 2016/673 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008;

e con la seguente osservazione:

si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare le ricadute delle citate normative europee sulle produzioni nazionali interessate, coinvolgendo le categorie dei produttori e i portatori di interesse, e tenendo conto delle loro posizioni.

Valeria Cardinali